

§ 5. — PROCLAMAZIONE DELL'ELEZIONE
ALLA CARICA DI SINDACO

(Art. 72, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235)

Il presidente dell'Ufficio centrale, prima di procedere alla proclamazione del sindaco, verifica – anche sulla base di atti o documenti di cui sia venuto comunque in possesso – che, nei confronti del candidato per il quale la proclamazione sta per essere effettuata, non sia sopravvenuta o non sia stata accertata, successivamente alle operazioni relative alla presentazione delle candidature, alcuna condizione di incandidabilità ai sensi degli articoli 10, 12, 15 e 16 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Alla luce del suddetto accertamento, l'Ufficio procede, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 235 del 2012, alla dichiarazione di mancata proclamazione del sig.

..... per la seguente motivazione:

.....

.....

..... (cancellare ove il caso non ricorra).

Compite le suddette operazioni il presidente dell'Ufficio centrale, tenuto presente il disposto dell'art. 72, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale, dopo il secondo turno di votazione, è proclamato eletto sindaco il candidato alla medesima carica che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi, accerta che il candidato sig. STEFANO BANDECCHI ha riportato, fra i due candidati alla carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio, il maggior numero di voti validi cioè n. 19.748 voti validi.

Quindi il presidente alle ore 15:10 del giorno 30 MAGGIO 2023 proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di TERNI

il sig. STEFANO BANDECCHI, salve le definitive decisioni del consiglio comunale ai termini dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

OPPURE

FIRME DEI COMPONENTI DELL'UFFICIO CENTRALE E DEI RAPPRESENTANTI

Presidente
Segretario



Componenti

Rappresentanti
di lista